D468-0004380-24/09/2026-P

COPIA

Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 113

della Giunta Comunale

OGGETTO: PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - L.P. 01.07.2011 N. 9. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNO 2026 DEL PIANO E RELATIVI ALLEGATI

L'anno DUEMILAVENTISEI addì DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 17:15 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ingiust.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
PERLOT Luca	- Vice Sindaco		
ENDRIZZI Roberto	- Assessore		
PERLOT Lucia	- Assessore		
PERLOT Manuel	- Assessore		

Assiste il Segretario comunale reggente dott.ssa Irene Rossi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - L.P. 01.07.2011 N. 9. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNO 2026 DEL PIANO E RELATIVI ALLEGATI

Relazione

La L.P. 01.07.2011 n. 9, recante la disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento, nel riformare l'intero sistema della protezione civile ha riservato particolare attenzione a "pianificare" la risposta che deve essere data a qualunque emergenza che si dovesse presentare sul territorio provinciale. Ciò può essere fatto immaginando, prima del verificarsi della calamità, tutte le emergenze possibili (ancorché realistiche) e studiando i modi attraverso i quali operare per assicurare risposte tempestive pertinenti, in modo da minimizzare danni e disagi e garantire sicurezza ai cittadini.

*Gli "*Strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale*", stabiliti dall'art. 20 della citata Legge 9/2011, sono:*

- *il Piano di Protezione Civile provinciale riferito all'intero territorio provinciale;*
- *i Piani di Protezione Civile locali, che si distinguono in comunali e in sovracomunali, in quanto riferiti rispettivamente al territorio di ciascun Comune e a quello di ciascuna Comunità.*

Le disposizioni transitorie recate dalla Legge provinciale n. 9/2011 prevedono che i Piani di Protezione Civile sovracomunali siano adottati a seguito del trasferimento alle Comunità delle funzioni in materia di protezione civile e che fino all'approvazione di tali Piani, all'organizzazione e alla gestione dei servizi di pronto intervento e di presidio territoriale locale provvedono i Comuni, singoli o associati.

A tutt'oggi non risultano ancora trasferite alle Comunità di Valle le funzioni di protezione civile e, pertanto, compete ad ogni Comune provvedere all'adozione del proprio Piano di Protezione Civile.

Il Piano di Protezione Civile provinciale verrà, invece, redatto ed approvato successivamente alla redazione dei singoli Piani comunali, che dovranno essere elaborati secondo le linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 603 del 19.04.2014. Con la medesima deliberazione è stato, altresì, stabilito che tali linee guida costituiscono linee di indirizzo per la pianificazione comunale di protezione civile per tutte le Amministrazioni comunali della Provincia Autonoma di Trento.

Relativamente ai compiti e alle procedure delle Amministrazioni comunali nel campo della pianificazione di protezione civile, la L.P. n. 9/2011 stabilisce che:

a) *i Comuni provvedono singolarmente alle attività di protezione civile di interesse comunale (art. 8, comma 2);*
b) *i Piani di Protezione Civile definiscono l'organizzazione dell'apparato di protezione civile, stabiliscono le linee di comando e di coordinamento nonché organizzino le attività di protezione (art. 20, comma 4);*
c) *alla redazione dei Piani di Protezione Civile comunali concorrano i Comandanti dei corpi dei VV.F. volontari ed il volontariato locale (art. 21, comma 2);*
d) *il Sindaco è l'autorità di protezione civile comunale (art. 35, comma 1);*
e) *il Comune interviene per la gestione dell'emergenza secondo quanto previsto dal Piano di protezione civile comunale, avvalendosi dei corpi dei Vigili del Fuoco volontari nonché delle altre risorse organizzative, umane e strumentali di cui dispone e adotta le misure e i provvedimenti di sua competenza nella gestione delle emergenze di interesse locale (art. 35, comma 2);*
f) *una o più strutture operative della protezione civile o altre strutture organizzative della Provincia, se necessario, supportino il Comune per la gestione dell'emergenza, sulla base dell'allertamento disposto dalla centrale unica di emergenza (art. 35, comma 4);*

g) il Comandante del corpo VV.F. Volontari competente per territorio supporti il Sindaco per le valutazioni tecniche dell'evento, delle criticità, dei danni attuali e potenziali, per la definizione, la programmazione e il coordinamento delle attività e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, compresi il presidio territoriale e il controllo dell'evoluzione della situazione (art. 35, comma 5);

h) se il Comune, per la gestione dell'emergenza, si avvale delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia, i responsabili delle loro articolazioni locali presenti sul territorio supportano il Sindaco nell'individuazione, programmazione e organizzazione degli specifici interventi specialistici ad esse affidati (art. 35, comma 5).

Il Piano di Protezione Civile comunale è, pertanto, l'insieme organico di dati (caratteristiche del territorio, mappa generale dei rischi, disponibilità di risorse umane e materiali ecc.) e procedure (sistema di comando e controllo, sistema d'allarme, modello d'intervento) relativo all'organizzazione dell'apparato di protezione civile sul territorio comunale, finalizzato a consentirne l'ottimale impiego in caso di emergenza. Definisce, altresì, le tipologie delle emergenze e delle attività di protezione civile ed individua le risorse e i servizi messi a disposizione dal Comune.

Il Piano di Protezione civile del Comune di Fai della Paganella è stato elaborato, secondo i principi sopra esposti, dal Sindaco, in collaborazione con il Comandante del corpo Vigili del Fuoco Volontari e con l'apporto del Dipartimento Protezione civile della Provincia Autonoma di Trento.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 23.12.2014 è stato approvato il Piano Protezione Civile Comunale di Fai della Paganella di cui alla L.P. 01.07.2011 n. 9.

Con delibere della Giunta comunale n. 1 dd. 08.01.2021 e n. 14 dd. 03.02.2026 è stato aggiornato il Piano Protezione Civile comunale ed i relativi allegati.

E' ora necessario provvedere ad un nuovo aggiornamento del Piano.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione.

Viste le "*Linee guida per la redazione dei Piani di Protezione Civile comunali*", approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 603 dd. 17.04.2014.

Constatato che il Piano, in particolare:

- definisce l'organizzazione dell'apparato di protezione civile comunale e del servizio antincendi;
- stabilisce le linee di comando e di coordinamento ed organizza, con specifico grado di analiticità e di dettaglio in relazione all'interesse locale delle calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati, le attività di protezione previste dalla L.P. n. 9/2011 e, in particolare, i servizi di presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento;
- pianifica le attività di gestione dell'emergenza e individua le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e strumentali;
- disciplina il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla Protezione civile provinciale;
- definisce le modalità di approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti del Piano stesso.

Dato atto che la verifica del Piano dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale, mentre la revisione dello stesso dovrà avvenire di norma ogni dieci anni dalla prima redazione e qualora si verifichino calamità di rilevanza tale da modificare sostanzialmente il tessuto sociale, il territorio e le infrastrutture presenti.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.P. n. 225/1992 e dell'art. 35, comma 1, della L.P. 01.07.2011 n. 9, il Sindaco è l'autorità di protezione civile comunale, con il compito di garantire, anche tramite un sistema di allertamento interno alla sua struttura comunale, la pronta reperibilità personale nonché della struttura creata in seguito alla redazione ed approvazione del Piano di Protezione civile, la costante operatività ed aggiornamento della struttura stessa e la disponibilità di base dei materiali e dei mezzi.

Dato atto che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presieduto dal Sindaco o comunque sotto la sua diretta responsabilità e coincidente con la Sala Operativa Comunale (S.O.C.), provvede alla piena attuazione di quanto previsto nel Piano di Protezione civile comunale (P.P.C.C.).

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale reggente ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

Dato atto che in ragione della natura del presente provvedimento non necessita ottenere il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vista la Legge Provinciale 01.07.2011 n. 9 "*Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento*".

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto comunale adottato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 26.11.2014 e ss.mm.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 20.03.2018.

Vista la deliberazione n. 38 dd. 30.12.2025 con la quale il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 ed il bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Vista la deliberazione giuntale n. 01 dd. 15.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, del Comune di Fai della Paganella.

Vista la deliberazione giuntale n. 29 dd. 12.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, in sigla PIAO, del Comune di Fai della Paganella.

Ad unanimità di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti

D E L I B E R A

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano di Protezione Civile del Comune di Fai della Paganella, aggiornamento anno 2026 e relativi allegati che, seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **Di dare atto** che il Piano di Protezione Civile comunale, è strutturato in n. 6 Sezioni, con i seguenti contenuti:
 - Sezione I - Inquadramento generale;
 - Sezione II - Organizzazione dell'apparato di emergenza;
 - Sezione III - Risorse disponibili;
 - Sezione IV - Scenari di rischio;
 - Sezione V - Informazione alla popolazione e auto-protezione;
 - Sezione VI - Verifiche periodiche ed esercitazioni.
3. **Di dare atto** che il Piano di Protezione Civile del Comune di Fai della Paganella, è soggetto a revisione ogni dieci anni, verificato a cadenza annuale ed aggiornato secondo le modalità indicate nella sezione 6 "*verifiche periodiche ed esercitazioni*".
4. **Di demandare** al Sindaco quale Autorità di protezione civile comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L. n. 225/1992 e dell'art. 35, comma 1 della L.P. 01.07.2011 n. 9, l'adozione dei provvedimenti attuativi del Piano di Protezione Civile.
5. **Di prendere atto** della composizione del "*Gruppo di valutazione*", con funzioni di supporto tecnico decisionale e di consulenza al Sindaco, contenuto all'interno del Piano di Protezione Civile.
6. **Di prendere**, altresì, atto che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presieduto dal Sindaco o comunque sotta la sua diretta responsabilità e coincidente con la Sala Operativa Comunale (S.O.C.), provvede alla piena attuazione di quanto previsto nel Piano di Protezione civile comunale (P.P.C.C.).
7. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione e del Piano di Protezione Civile al Dipartimento provinciale della Protezione civile, alla Comunità della Paganella ed al Comandante del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Fai della Paganella.
8. **Di comunicare**, contestualmente all'affissione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. **Di dare atto** che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
10. **Di dare atto** che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul Sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e dalla Legge 06.11.2012 n. 190.
11. **Di dare evidenza** che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con particolare riferimento all'art. 7 del "*Codice di Comportamento dei dipendenti comunali*".
12. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to - dott.ssa Mariavittoria Mottes -

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
f.to - dott.ssa Irene Rossi -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale
dal 18.09.2026 al 28.09.2026
lì, 18.09.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
f.to - dott.ssa Irene Rossi –

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
- dott.ssa Irene Rossi -

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **29 SETTEMBRE 2026** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
- dott.ssa Irene Rossi -